

Capo I - Disposizioni Generali

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285 – Codice della strada – disciplina i criteri di applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all’art. 27) del decreto legislativo succitato, più avanti chiamato semplicemente “*canone*”.
2. Con i termini “spazi ed aree pubbliche” si intendono le piazze, le strade e le aree pubbliche appartenenti al demanio comunale o al patrimonio indisponibile del Comune nonchè le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita una servitù di pubblico passaggio.
3. Sono considerate aree pubbliche comunali anche le strade statali e provinciali situate all’interno del centro abitato ed individuate con apposita deliberazione della Giunta comunale, ai sensi dell’articolo 2) settimo comma, del D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm. ed integrazioni.

Articolo 2 - Individuazione delle occupazioni soggette a canone.

1. Le occupazioni assoggettate al canone sono quelle che sottraggono la disponibilità del bene all’uso generale della collettività determinando un disagio alla cittadinanza o, in alternativa, un vantaggio al titolare della concessione.

Articolo 3 - Soggetto passivo.

1. Soggetto passivo del canone è l’intestatario della concessione/autorizzazione.

Articolo 4 - Occupazioni esentate dal canone.

1. Sono esenti dal canone le seguenti occupazioni **di suolo**:
 - a) per manifestazioni religiose e politiche;
 - b) per manifestazioni culturali, assistenziali, folcloristiche o sportive per le quali il Sindaco, con proprio provvedimento, conceda il patrocinio del comune;
 - c) al solo scopo di abbellimento di strade, piazze e marciapiedi;
 - d) per il servizio parcheggi effettuato da parte di ditte allo scopo autorizzate;
 - e) concesso per la sosta dei taxi e trasporto pubblico;
 - f) relative ai passi carrai;
 - g) effettuate per la realizzazione di opere pubbliche da parte di ditte appaltatrici, subappaltatrici e comunque autorizzate dal comune stesso;
 - h) relative all’attività edilizia dovuta a seguito di ordinanze contingibili e urgenti per il solo periodo, indicato nell’ordinanza, per le operazioni di ripristino;
 - i) con metratura complessiva uguale o inferiore a mq 1;

- j) connesse all'attività congressuale e/o fieristica, previste in base alla normativa in vigore o comunque specificatamente esentate con un provvedimento del Sindaco;
- k) previste dall'art. 7) comma 11. del D.lgs. 285/92 (*Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso*) limitatamente al parcheggio di veicoli elettrici.

2. Sono esenti dal canone le seguenti occupazioni **di suolo, soprasuolo e sottosuolo**:

- a) necessarie per l'esecuzione di rilevanti opere di interesse generale, quali per esempio quelle volte a garantire un maggiore risparmio energetico, la mobilità, la valorizzazione turistica e/o infrastrutturale, previa deliberazione della giunta comunale che ne attesti i requisiti;
- b) per l'esercizio dei servizi pubblici locali che rientrano nella titolarità del comune con contratto di servizio prevedente la corresponsione a qualsiasi titolo di una somma sia sotto forma di diritto, canone o altro corrispettivo;
- c) necessarie all'attuazione di interventi commissionati per opere pubbliche da parte di Enti pubblici.

3. Sono esenti dal canone le seguenti occupazioni **di soprasuolo**:

- a) con tende per le attività rientranti fra i mercati ordinari e banchi di vendita occasionali, fiera di S. Andrea e circoli e spettacoli viaggianti.

4. Sono esenti dal canone le seguenti occupazioni **di sottosuolo**:

- a) con durata inferiore a 6 mesi di occupazione per anno solare;
- b) relative ai corsi d'acqua;
- c) relative a sottopassi e sovrappassi;
- d) per sistemi di trasmissione in fibre ottiche;
- e) con metratura complessiva uguale o inferiore a mq 3.

Articolo 5 - Tipologia delle occupazioni: permanenti e temporanee.

- 1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee a seconda della loro durata: sono permanenti le occupazioni di durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di impianti o manufatti; sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
- 2. Qualsiasi occupazione di spazi od aree pubbliche è soggetta a preventiva concessione/autorizzazione, rilasciata dal competente servizio comunale su richiesta dell'interessato.
- 3. Le occupazioni realizzate di fatto, senza il provvedimento di concessione, sono considerate abusive, fatte salve quelle d'urgenza disciplinate dal successivo articolo 6. Sono considerate altresì abusive le occupazioni difformi dall'atto di concessione/autorizzazione o protratte oltre